

REGOLAMENTO COMUNALE
DI
POLIZIA RURALE



*Adottato con deliberazione consiliare
n. 21 in data 27 giugno 1996*

TITOLO I NORME GENERALI

Art. 1 SCOPI DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento ha lo scopo di dettare norme idonee a garantire, nel territorio comunale, la coltura agraria nonché la vigilanza sull'adempimento dei servizi ad essa connessi, concorrendo alla tutela dei diritti dei privati in armonia con il pubblico interesse e per lo sviluppo dell'agricoltura.

Art. 2 AMBITO DI APPLICAZIONE

Il regolamento opera su tutto il territorio comunale.

Le disposizioni regolamentari debbono essere osservate in correlazione ai disposti delle leggi, dei regolamenti statali e regionali, nonché degli altri regolamenti comunali in vigore.

Oltre alle disposizioni del presente regolamento debbono essere osservati gli ordini, anche verbali, che circa le materie oggetto del regolamento stesso saranno dati, in circostanze straordinarie, dall'Autorità comunale o dagli Agenti comunali di Polizia Urbana e Rurale.

Art. 3 INCARICATI DELLA VIGILANZA

Il servizio di polizia rurale è diretto dal Sindaco a mezzo del personale dell'Ufficio di Polizia comunale e viene effettuato dagli agenti comunali e dagli altri agenti e funzionari di polizia giudiziaria.

Art. 4 OPERAZIONI DI POLIZIA GIUDIZIARIA

Nel procedere alle operazioni di polizia giudiziaria gli agenti ed i funzionari devono sempre osservare le vigenti norme del Codice di Procedura Penale.

TITOLO II NORME PARTICOLARI

CAPO I CONDUZIONE E CUSTODIA DEGLI ANIMALI AL PASCOLO - FURTI CAMPESTRI

Art. 5 DIVIETO DI PASCOLO

Il pascolo sui terreni di proprietà altrui senza il consenso espresso del proprietario del fondo è vietato in qualsiasi epoca dell'anno.

A meno che il proprietario del fondo, od un suo delegato o rappresentante, sia presente, il concessionario del pascolo deve essere munito di permesso scritto da presentarsi, ad ogni richiesta, agli agenti.

E' vietato condurre a pascolare bestiame di qualsiasi sorta lungo i cigli, le scarpate ed i fossi laterali delle strade pubbliche.

Art. 6 CASI DI OBBLIGO DI CHIUSURA DEI PASCOLI

Nelle private proprietà è proibito lasciare sciolti ai pascoli animali che abbiano l'istinto di cozzare, calciare o mordere, se la proprietà non sia chiusa da ogni parte, mediante muro o adeguata siepe e se gli ingressi non siano sbarrati in modo da rendere impossibile al bestiame di uscirne.

Art. 7 PASCOLO ABUSIVO

Il bestiame sorpreso, senza custodia, a pascolare abusivamente sui fondi comunali o di proprietà altrui, o lungo le strade di uso pubblico, viene sequestrato e trattenuto in custodia fino a che non sia stato rintracciato il proprietario ferme restando, per lo sciame delle api, le disposizioni dell'art. 924 del Codice Civile e fatta salva l'adozione delle misure, di spettanza dell'Autorità giudiziaria, per assicurare il risarcimento del danno subito dall'Ente o dai privati.

Art. 8
CUSTODIA DEGLI ANIMALI PASCOLANTI

Il bestiame del pascolo deve essere guidato e custodito da personale capace ed in numero sufficiente in modo da impedire che, con lo sbandamento, rechi danni ai fondi finitimi e molestia ai passanti.

Sono proibite le grida e gli atti che possono adombrare gli animali o mettere in pericolo la sicurezza delle persone.

Art. 9
PASCOLO NOTTURNO

Il pascolo durante le ore notturne è permesso soltanto nei fondi interamente chiusi da recinti fissi e tali da evitare i danni che, per lo sbandamento del bestiame, potrebbero derivare alle proprietà circostanti.

ART. 10
TRANSITO DEL BESTIAME

Coloro che, estranei al Comune, debbono traversare il territorio con bestiame, non potranno per nessun motivo deviare dalla strada più breve, né soffermarsi all'aperto, né lasciare gli animali a brucare lungo le rive dei fossi e delle scarpate stradali.

Art. 11
DIFESA DELLA PUBBLICA SICUREZZA, DELL'ORDINE
E DELLA MORALE PUBBLICA

E' vietato, secondo il disposto dell'art. 727 C.P., incrudelire verso gli animali, maltrattandoli o costringendoli a fatiche eccessive.

Gli animali che sono trasportati sui veicoli dovranno essere tenuti in piedi ed è perciò vietato collocarli con i piedi legati, con la testa penzoloni o comunque in posizione da farli soffrire.

E' vietato custodire animali in luoghi malsani o inadatti ed alimentarli insufficientemente.

I proprietari ed i conducenti di mandrie e greggi che, con la loro condotta, si rendono pericolosi per l'ordine, la sicurezza pubblica e la pubblica morale, saranno segnalati all'autorità di P.S. per gli eventuali provvedimenti di competenza.

Art. 12
FURTI CAMPESTRI

Gli agenti di polizia quando sorprendano in campagna persone che, senza essere in grado di giustificare la provenienza, abbiano con sé strumenti agricoli, pollame, legna, frutta, cereali ed altri prodotti della terra daranno corso agli adempimenti ed azioni previste dal Codice di Procedura Penale, dandone immediata partecipazione alla competente autorità giudiziaria.

CAPO II
DEI PASSAGGI ABUSIVI NELLE PROPRIETA' PRIVATE

Art. 13
RINVIO

La materia trova disciplina nelle vigenti disposizioni di legge.

Art. 14
ESERCIZIO DEL DIRITTO DI PASSAGGIO

Il diritto di passaggio nei fondi altrui, specie se i frutti sono pendenti, deve essere esercitato con l'adozione di tutte le misure atte a limitare, quanto più possibile, i danni che alle proprietà possono derivare dall'esercizio stesso.

CAPO III
DELLA SPIGOLATURA E ATTI CONSIMILI

Art. 15
DIVIETO DI SPIGOLATURA

Senza il consenso del proprietario è vietato spigolare, nonché compiere altri atti consimili sui fondi, anche se spogliati interamente del raccolto.

Salvo che il proprietario del fondo od un suo delegato o rappresentante sia presente, il consenso di cui al precedente comma deve risultare da atto scritto da esibirsi ad ogni richiesta degli agenti.

Art. 16
FRUTTI DI PIANTE SUL CONFINE

I frutti delle piante, ancorché situate sul confine, appartengono al proprietario delle piante stesse e nessuno può impossessarsene senza il suo esplicito permesso.

Quelli spontaneamente caduti sul terreno altrui o sulle pubbliche vie o piazze appartengono, rispettivamente, al proprietario del terreno su cui il ramo sporge o a chi li raccoglie.

Art. 17
CARTELLI INDICATIVI PER ESCHE AVVELENATE

E' fatto obbligo a chi sparge esche o sostanze avvelenate a scopo di protezione agricola, qualora le sostanze venefiche impiegate possano recar danno all'uomo od agli animali domestici, di darne preventivo avviso all'Autorità comunale e di sistemare e mantenere lungo i confini del fondo e per tutto il presumibile periodo di efficacia di esse, tabelle recanti ben visibile la scritta: CAMPO (o prato) AVVELENATO.

CAPO IV
DELLE STRADE VICINALI

Art. 18
RINVIO

La materia trova disciplina nelle vigenti disposizioni di legge.

Art. 19
DIVIETO DI ALTERAZIONE

E' proibita ogni arbitraria alterazione, occupazione od escavo, anche temporaneo, della massicciata stradale, l'alterazione o modificazione dei fossi laterali e delle loro sponde nonchè lo scavo di nuovi fossi, salvo il permesso dell'Autorità competente.

L'area dei fossi, comunque occupata, rimarrà sempre di assoluta proprietà del Comune e formerà parte della strada cui i fossi laterali appartengono.

Art. 20
ESPURGO DEI FOSSI

I fossi divisorii tra i fondi e terreni, presunti comuni a termini del Codice Civile, devono, a cura e spese degli utenti, dei consortisti e dei privati essere spurgati una volta all'anno e, occorrendo, più volte. I fossi di scolo che fossero incapaci di contenere l'acqua che in essi confluisce, dovranno essere convenientemente allargati e approfonditi.

Art. 21
POTATURA DELLE SIEPI

I proprietari di fondi sono obbligati a tenere regolate le siepi vive in modo da non restringere e danneggiare le strade ed a tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il ciglio esterno stradale, a tutela del transito, della visibilità e della regolare manutenzione delle opere.

In particolare, presso le curve stradali, le siepi e le ramaglie dei terreni adiacenti non dovranno elevarsi ad altezza maggiore di un metro sopra il piano stradale e ciò a partire da 20 metri dall'inizio della curva.

Art. 22
ARATURA TERRENI ADIACENTI STRADE

I frontisti confinanti con le strade pubbliche non possono arare i loro fondi sul lembo delle strade stesse, ma devono formare lungo di esse la regolare capezzagna per manovrare l'aratro senza danno delle strade, delle ripe e dei fossi.

Art. 23
OBBLIGHI DEI FRONTISTI DI STRADE.

E' proibito deporre e gettare pietre od altri materiali sulle strade comunali e vicinali o comunque soggette a pubblico transito nonché compiere atti che possano causare la caduta su dette strade di pietre od altri materiali.

I proprietari confinanti e i conduttori dei fondi sono tenuti a rimuovere dalle strade, per tutto il tratto scorrente lungo la loro proprietà, o nel fondo a loro affidato o comunque goduto, a qualsiasi titolo, le pietre e i materiali di cui sopra, come pure a conservare in buono stato gli sbocchi degli scoli o delle scoline che affluiscono nei fossi o nelle cunette latitanti alle strade stesse.

Art. 24
ABBATTIMENTO DI PIANTE LUNGO LE STRADE

Ricorrendo la necessità di abbattere piante o alberi situati in prossimità del ciglio stradale, è proibito rovesciarli dal lato della via, a meno che l'albero possa rimanere, cadendo, al di là del fosso laterale della strada.

CAPO V
DELLA PREVENZIONE E SPEGNIMENTO DEGLI INCENDI

Art. 25
DIVIETO DI APPICCARE FUOCO

Non si può fare fuoco nei campi e nei boschi alle stoppie a distanza minore di 100 metri dalle case, dagli edifici, dai boschi, dalle piantagioni, dalle siepi, dai mucchi di biada, di paglia, di fieno, di foraggio e di qualsiasi altro deposito di materia combustibile o infiammabile.

Oltre l'osservanza delle predette disposizioni, il fuoco deve essere acceso con l'adozione delle misure necessarie per prevenire danni all'altrui proprietà e con l'assistenza di un numero sufficiente di persone fino a che non sia spento.

In ogni caso, fatto salvo il rispetto di norme generali più rigide, è vietato di far fuoco, nei campi e nei boschi, alle stoppie prima del 30 agosto.

Art. 26
SPEGNIMENTO DEGLI INCENDI

In caso d'incendio, gli agenti della polizia rurale e della forza pubblica possono richiedere l'opera degli abitanti validi presenti.

CAPO VI
COLTURE AGRARIE E ALLEVAMENTI DI BESTIAME
DEPOSITI DI MATERIE ESPLODENTI E INFIAMMABILI

Art. 27
DISCIPLINA E LIMITAZIONI

Ciascun proprietario di terreni e di fabbricati rurali può usare dei suoi beni per quelle colture e quegli allevamenti di bestiame che riterrà più utili, purchè la sua attività non costituisca pericolo od incomodo per i vicini e siano sempre osservate le particolari norme dettate per speciali colture o allevamenti.

Quando si renda necessario, per tutelare la quiete e la sicurezza pubblica, è data facoltà al Sindaco di imporre, con ordinanza, le opportune modalità di esercizio delle attività o colture medesime e di ordinarne, in caso di inadempienza, la cessazione.

ART. 28
DEPOSITI DI MATERIE ESPLODENTI E INFIAMMABILI

Ove occorra costruire o gestire depositi per la conservazione di sostanze esplosive ed infiammabili da usare per lavori agricoli, l'interessato è tenuto ad osservare le disposizioni del testo unico delle leggi di P.S. 18 giugno 1931, n. 733; del regolamento approvato con R.D. 6 maggio 1940, n. 635 e relative successive modificazioni, nonché quelle di cui ai decreti ministeriali vigenti, contenenti norme di sicurezza per gli stabilimenti, i depositi, l'impiego e il trasporto di oli minerali.

Art. 29

**LOTTA CONTRO GLI ANIMALI NOCIVI E LE CRITTOGAME PARASSITI DELLE PIANTE
PROVVEDIMENTI - OBBLIGO DI DENUNCIA**

Fatta salva l'osservanza delle specifiche disposizioni di legge vigenti in materia, è fatto obbligo ai proprietari, ai conduttori a qualunque titolo, ai coloni e ad altri comunque interessati all'azienda, di denunciare all'Autorità comunale la comparsa di insetti, di animali nocivi, crittogame o comunque di malattie e deperimenti che appaiono pericolosi e diffusibili, nonché di applicare contro di essi i rimedi ed i mezzi di lotta che venissero all'uopo indicati dagli uffici competenti.

Art. 30

PIANTE ESPOSTE ALL'INFESTAZIONE - DIVIETO DI TRASPORTO

Verificandosi casi di malattie diffusibili o pericolose, i proprietari, i conduttori a qualunque titolo, i coloni ed altri comunque interessati all'azienda, non potranno trasportare altrove le piante o parti di piante, esposte all'infestazione, senza un certificato di immunità rilasciato dall'ufficio competente.

Art. 31

LOTTA ALLA NOTTUA E ALLA PIRALIDE

Al fine di evitare la propagazione della nottua e della piralide del granoturco, i tutoli ed i materiali residui del granoturco, ove non siano già stati raccolti od utilizzati, dovranno essere bruciati o diversamente distrutti entro il 15 aprile.

**TITOLO III
NORME FINALI**

Art. 32

NORME ABROGATE

Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme con esso contrastanti.

Art. 33

USI E CONSUETUDINI

Per quanto non previsto dalle leggi e disposizioni vigenti e non contemplato dal presente regolamento si applicano gli usi e consuetudini locali.

Art. 34
PUBBLICITÀ DEL REGOLAMENTO

Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

Art. 35
ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento entrerà in vigore ai sensi di legge e dello Statuto Comunale.

INDICE

ART.	DESCRIZIONE
	TITOLO I - NORME GENERALI
1	Scopi del Regolamento
2	Ambito di applicazione
3	Incaricati della vigilanza
4	Operazioni di polizia giudiziaria
	TITOLO II - NORME PARTICOLARI
	CAPO I - CONDUZIONE E CUSTODIA DEGLI ANIMALI AL PASCOLO - FURTI CAMPESTRI
5	Divieto di pascolo
6	Casi di obbligo di chiusura dei pascoli
7	Pascolo abusivo
8	Custodia degli animali pascolanti
9	Pascolo notturno
10	Transito del bestiame
11	Difesa della pubblica sicurezza, dell'ordine e della morale pubblica
12	Furti campestri
	CAPO II - DEI PASSAGGI ABUSIVI NELLE PROPRIETA' PRIVATE
13	Rinvio
14	Esercizio del diritto di passaggio
	CAPO III - DELLA SPIGOLATURA E ATTI CONSIMILI
15	Divieto di spigolatura
16	Frutti di piante sul confine
17	Cartelli indicativi per esche avvelenate
	CAPO IV - DELLE STRADE VICINALI
18	Rinvio
19	Divieto di alterazione
20	Espurgo dei fossi
21	Potatura delle siepi
22	Aratura terreni adiacenti strade
23	Obblighi dei frontisti di strade
24	Abbattimento di piante lungo le strade

ART.	DESCRIZIONE
	<p data-bbox="330 309 1374 342">CAPO V - DELLA PREVENZIONE E SPEGNIMENTO DEGLI INCENDI</p> <p data-bbox="220 383 675 416">25 Divieto di appiccare fuoco</p> <p data-bbox="220 421 675 454">26 Spegnimento degli incendi</p> <p data-bbox="220 495 1197 528">29 Lotta contro gli animali nocivi e le crittogame parassiti delle piante</p> <p data-bbox="330 533 813 566">Provvedimenti - Obbligo di denuncia</p> <p data-bbox="220 571 1002 604">30 Piante esposte all'infestazione - Divieto di trasporto</p> <p data-bbox="220 609 727 642">31 Lotta alla nuttua e alla piralide</p> <p data-bbox="330 683 777 716">TITOLO III - NORME FINALI</p> <p data-bbox="220 757 542 790">32 Norme abrogate</p> <p data-bbox="220 795 572 828">33 Usi e consuetudini</p> <p data-bbox="220 833 679 866">34 Pubblicità del regolamento</p> <p data-bbox="220 871 764 904">35 Entrata in vigore del regolamento</p>

ADOTTATO dal Consiglio Comunale con deliberazione n.21 in data 27 giugno 1996

PUBBLICATO all'Albo Pretorio dal 1° luglio 1996 al 15 luglio 1996

DIVENUTO esecutivo il 1° luglio 1996

RIPUBBLICATO all'Albo Pretorio dal 1° agosto 1996 al 15 agosto 1996

VISTO:

IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE